



Comune di Susa
Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"I.U.C."

(Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 03.04.2014)
(Modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 30.09.2014)
(Modificato con deliberazione consiliare n. ___ dell'8/05/2015)

SEZIONE 1

Disciplina dell'IMU

(Imposta Municipale Propria)

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 – UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONI

ART. 5 – IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

ART. 7 – AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

ART. 8 – RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

ART. 9 – VERSAMENTI

ART. 10 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 11 – ACCERTAMENTO

ART. 12 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 13 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 14 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 6

(DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il valore delle aree può essere proposto con propria deliberazione alla Giunta comunale dall'Ufficio Tecnico del Comune.
- 3. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili non è precluso qualora un valore venale maggiore risulti da atto del Registro.**
4. Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono equiparate a terreni agricoli.

SEZIONE 3

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARI

ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 5 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

ART. 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

ART. 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 10 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 13 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 14 - CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 15 - TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 16 - TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 17 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 18 - ESENZIONI

ART. 19 - DICHIARAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

ART. 20 - RISCOSSIONE

ART. 21 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 23 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

ART. 24 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 25 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 28 - NORMA DI RINVIO

ART. 29 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 3

(SOGGETTO PASSIVO E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO)

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 1 e 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dai possessori dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, i quali avranno anche l'onere del ritiro delle tessere magnetiche/chiavi, per il conferimento dei rifiuti nelle isole interrate/ isole di prossimità. Inoltre per la parte variabile della tariffa si considerano n. 3 componenti **o sul numero effettivo degli utenti in base alla documentazione prodotta dal Contribuente**.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte ad uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.
9. Il contribuente iscritto a ruolo ed il proprio nucleo familiare, autorizzato a conferire i rifiuti nelle isole ecologiche automatizzate, saranno dotati di apposita tessera per l'apertura dei cassonetti, fornita dal gestore del servizio.
10. Al momento del trasferimento in altro fabbricato, che comporti la cessazione del diritto di usare i cassonetti relativi alle isole ecologiche automatizzate, si dovrà restituire la tessera all'ufficio Igiene del Comune.
11. La richiesta di un'ulteriore tessera per la medesima utenza comporterà il pagamento del costo di emissione della medesima, pari ad € 20,00, che dovranno essere versati al Comune, prima di avere la sostituzione della tessera stessa.

ART.6
(DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA)

1. La tariffa è deliberata dal Consiglio comunale ed è basata sul Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a valere per l'anno di riferimento nel quale sono evidenziati i costi fissi e i costi variabili. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, **come modificato, solo per l'anno 2015, dall'art. 2, comma e-bis) del D.L. 16/2014 convertito nella Legge 68/2014.**
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche (Allegato 1) e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell'allegato 2 del presente regolamento.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività omogenea che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 del DPR 158/1999, **come modificati, solo per l'anno 2015, dall'art. 2, comma e-bis) del D.L. 16/2014 convertito nella Legge 68/2014 e come da tabelle allegate.**
6. La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione al numero dei componenti il nucleo familiare, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.
7. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.
8. È riportato a nuovo, nel Piano Finanziario dell'anno successivo a quello dell'approvazione lo scostamento tra gettito preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 10

(OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE)

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento per l'acconto, e al 1° Luglio dell'anno di riferimento per il saldo.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata nel nucleo, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità **o sul numero effettivo degli utenti in base alla documentazione prodotta dal Contribuente**. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche inserite nella categoria "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

5. Per le utenze domestiche titolari di licenze di Bed and Brekfast, **la parte fissa e** la parte variabile della tariffa è calcolata in relazione al numero delle camere per ospiti, nel seguente modo:

1. n.1 camera per ospiti: si applica il coefficiente Kb di n.4 componenti;
2. n.2 o più camere per ospiti: si applica il coefficiente Kb di 6 e più componenti.

Il tributo nei mesi di sospensione dell'attività, sarà applicato solo nella sua parte fissa.

ART. 13

(RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE)

1. Si applicano le seguenti riduzioni alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche:

- a) **20%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
- b) **20%** nei confronti dell'utente che risieda, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- c) **20%** per le abitazioni degli agricoltori a titolo principale occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

d) 30% per le utenze domestiche adibite a civile abitazione, che producono rifiuti organici e che presentino l'autocertificazione di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000 del compostaggio domestico che reca la dichiarazione:

- di utilizzare il biocomposter od una buca nell'orto o giardino (cosiddetta "tampa" secondo gli usi agricoli) alimentata con idonei rifiuti derivanti dall'unità immobiliare posseduta;
- di rinunciare all'utilizzo della raccolta "porta a porta" dell'organico con restituzione dell'apposito bidoncino.

In caso di controllo effettuato da personale autorizzato dal Comune che accerti il mancato smaltimento dell'organico tramite compostaggio, verrà revocato il beneficio per l'anno in corso e per i successivi, salvo presentazione di una nuova domanda.

2. Il tributo è ridotto sia nella parte fissa che nella parte variabile al 40% , per le utenze poste a una distanza di oltre 800 mt. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica dove sono posizionati i cassonetti.

3. Per fruire delle riduzioni di cui ai commi precedenti il contribuente deve presentare apposita istanza entro il 30 giugno dell'anno in cui si verificano le condizioni sopra elencate. Le suddette istanze valutate, avranno effetto dall'anno di presentazione dell'istanza e anche per gli anni successivi purchè non siano mutate le condizioni. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare le condizioni.